

Capo I

COSTITUZIONE E FINI

Art. 1

L'Associazione Ligure dei Giornalisti, costituita nel 1903 a Genova, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana ed è retta dal presente statuto.

Art. 2

L'Associazione, la cui competenza si estende su tutto il territorio regionale, con facoltà di istituire comitati provinciali, ha per oggetto:

a) difendere la libertà di stampa e d'informazione nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria; garantire la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti di informazione ed il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;

b) affermare e difendere l'unità della categoria a fronte di qualsiasi tentativo di discriminazione;

c) rappresentare i giornalisti ed i praticanti iscritti, tutelandone gli interessi morali e materiali promuovendo ogni idonea iniziativa anche nel campo dell'editoria, dell'aggiornamento e della formazione professionale;

d) svolgere, nell'ambito della propria competenza ogni azione di tutela sindacale; in collaborazione con i Comitati e con i Fiduciari di redazione promuovere tutte le azioni necessarie a garantire una corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro nonché la stipula e l'applicazione dei patti integrativi;

e) collaborare con il Consiglio dell'Ordine in sede regionale e nazionale per la tutela del titolo di giornalista e per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

f) collaborare con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "G. Amendola" (INPGI) e con la Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT) per lo sviluppo e per la realizzazione ed il coordinamento delle istanze previdenziali ed assistenziali degli iscritti, esercitando un'attenta vigilanza per garantirne l'autonomia funzionale e finanziaria.

Capo II

DEI SOCI

Art. 3

Possono iscriversi alla Associazione Ligure dei Giornalisti tutti coloro che svolgono la professione giornalistica ai sensi di legge e che abbiano la propria residenza in Liguria.

E' altresì ammessa l'iscrizione di coloro i quali svolgono la propria attività professionale nell'ambito regionale ovvero alle dipendenze di aziende editoriali aventi sede nel territorio di competenza della Associazione.

Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" quanti svolgono - o se pensionati hanno svolto o se temporaneamente disoccupati hanno titolo a svolgere - la professione giornalistica sulla base di rapporti contrattuali come attività continuativa, esclusiva o prevalente, anche quando determinata da rapporti di lavoro, dipendente o autonomo, con soggetti diversi.

Costituisce incompatibilità l'iscrizione ad un Ordine o Collegio che concerna professioni diverse da quella giornalistica.

Sono iscritti, in un apposito elenco dei "giornalisti collaboratori" quanti svolgono attività giornalistica in modo saltuario o comunque non prevalente anche se iscritti ad un Ordine o Collegio di cui al comma precedente.

L'ammissione e la titolarità sono deliberate dalla Giunta esecutiva dell'Associazione Ligure dei Giornalisti. E' ammesso ricorso ai Proviviri.

Le modalità e i criteri di attuazione, fissate dal Regolamento, devono essere omologhe a quelle stabilite dal Regolamento della FNSI.

Le norme di Regolamento relative all'attuazione del presente articolo sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza dei 3/5 dei presenti.

Art. 4

I soci sono impegnati a rispettare il presente statuto e la disciplina associativa.

Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle quote nella misura stabilita dal Consiglio .

La condizione di socio è incompatibile con la qualità di dipendente retribuito della Associazione.

Art. 5

Il rapporto associativo tra gli iscritti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo

2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei

previsti requisiti

3) diritto al voto per gli associati nelle opportune forme di delega e rappresentanza per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi sociali e l'approvazione di bilanci e rendiconti

4) eleggibilità libera degli organi amministrativi

5) principio del voto singolo di cui all'art. 2532 del Codice Civile

6) sovranità dell'Assemblea dei Soci con regolamentazione dei criteri per l'ammissione ovvero l'esclusione alla medesima

7) pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti

8) Intramissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Art. 6

Decade dalla condizione di socio chi:

a) non sia più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;

b) sia dimissionario;

c) venga espulso per indegnità per indisciplina grave in seguito a decisione definitiva del Collegio dei Probiviri;

d) si sia reso moroso per un anno: la morosità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le quote dovute si riferiscono.

Capo III

ORGANI SOCIALI

Art. 7

Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio

c) il Presidente

d) la Giunta esecutiva

e) il Segretario

f) il Collegio dei Probiviri

g) il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei revisori dei Conti durano in carica 3 anni.

Tutte le cariche sociali derivate da elezione sono gratuite

Sono organi consultivi:

1) La Consulta dei Comitati e Fiduciari di Redazione

2) La Consulta dei Gruppi di Specializzazione

3) I Comitati provinciali eventualmente costituiti.

Capo IV

DELL'ASSEMBLEA

Art. 8

L'Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio, o su richiesta di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

La convocazione dell'Assemblea, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai soci per mezzo di lettera personale con un preavviso di almeno otto giorni a fare data dalla spedizione dell'avviso.

Art. 9

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea potrà riunirsi in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché anche la seconda convocazione sia annunciata nella lettera di cui all'articolo precedente.

Art. 10

Gli iscritti all'Associazione Ligure dei Giornalisti eleggono in base alle norme di cui all'art. 30 e segg. del presente Statuto, i membri di elezione diretta del Consiglio, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 11

Le proposte di modifica dello Statuto potranno essere presentate dal Consiglio o da almeno un quinto degli iscritti ed essere discusse in un'Assemblea straordinaria appositamente convocata; per l'approvazione si procede per referendum.

Tutte le successive modifiche dello Statuto della F.N.S.I., ove sussista contrasto col presente Statuto, sono recepite con delibera del Consiglio.

Capo V

PRESIDENTE - CONSIGLIO GIUNTA ESECUTIVA

Art. 12

Il Consiglio è costituito da:

a) 16 giornalisti professionali e 4 giornalisti collaboratori eletti dagli iscritti secondo le modalità stabilite dall'art. 30 e segg. del presente Statuto.

b) due giornalisti professionali designati dalla

Consulta dei Comitati e Fiduciari di Redazione.

Qualora, tra i Consiglieri eletti una o più province liguri non risultino rappresentate si provvede, ad integrare il Consiglio, secondo le modalità fissate dall'art. 6 del regolamento, in modo tale da garantire la presenza di un giornalista professionale per ciascuna delle province di Imperia, Savona e La Spezia.

Fanno inoltre parte del Consiglio a titolo consultivo:

- a) il Presidente del Consiglio regionale Ligure dell'Ordine dei Giornalisti o consigliere da lui delegato;
- b) il Fiduciario dell'I.N.P.G.I.;
- c) il Fiduciario della CASAGIT;
- d) i Consiglieri Nazionali della FNSI;
- e) un rappresentante del Gruppo Ligure Giornalisti Pensionati;
- f) gli iscritti alla Associazione Ligure componenti la Commissione Contrattuale permanente di cui all'art. 21 dello Statuto federale;
- g) un rappresentante dell'USIGRAI nominato secondo le modalità stabilite dal regolamento;
- h) un rappresentante per ciascuno dei gruppi di specializzazione riconosciuti dalla F.N.S.I., ai sensi degli artt. 32 e segg. dello Statuto federale, regolarmente costituiti nell'ambito regionale.

Art. 13

Il Consiglio elegge, tra i giornalisti professionali iscritti all'Associazione Ligure, il Presidente, espressione dell'unità e della operante solidarietà della categoria, suprema garanzia di rispetto dello Statuto associativo e federale.

L'elezione avviene, nei primi due scrutini, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri; successivamente a maggioranza semplice.

Il Presidente convoca l'Assemblea e ne presiede i lavori; partecipa a titolo consultivo ai lavori della Giunta esecutiva, e, d'accordo con il Segretario, convoca il Consiglio.

Partecipa con delega del Segretario alle riunioni della Consulta delle Associazioni regionali di Stampa, ove in caso di impedimento nomina un suo delegato a rappresentarlo.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all'anno; può riunirsi in via straordinaria per iniziativa della Giunta esecutiva, del Presidente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei

presenti.

Le delibere del Consiglio sono valide se adottate col voto favorevole della metà più uno dei presenti al momento della votazione.

I Consiglieri votano di regola congiuntamente; per le questioni riguardanti specificamente le rispettive categorie, vota soltanto la categoria interessata; in caso di dubbio decide il Consiglio.

In caso di decadenza o dimissioni i Consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 12 sono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive categorie; si applicano le norme di cui all'art. 7 del regolamento.

Per la sostituzione dei consiglieri di cui alla lettera b) si procede ad una nuova designazione da parte della Consulta.

Art. 15

In caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive i membri del Consiglio decadono dal mandato e vengono sostituiti secondo le modalità di cui all'art. 14.

Art. 16

Il Consiglio ha poteri deliberanti.

Il Consiglio fissa le direttive che deve seguire la Giunta esecutiva nella sua attività ed in particolare:

1. esamina ed approva la relazione del Segretario sulla politica sindacale;
2. esamina ed approva la relazione finanziaria e, su proposta della Giunta esecutiva, fissa le quote annue di iscrizione
3. elegge fra i suoi componenti la Giunta esecutiva
4. nomina i rappresentanti dell'Associazione Ligure dei Giornalisti nella commissione contratto nazionale secondo le istruzioni della F.N.S.I.
5. discute e approva la piattaforma contrattuale e la bozza d'intesa finale per il rinnovo del contratto di lavoro.

Art. 17

La Giunta esecutiva è composta da cinque consiglieri giornalisti professionali e un consigliere giornalista collaboratore

La Giunta elegge nel proprio seno, solo ed esclusivamente per scheda segreta, un giornalista professionale alla carica di Segretario; tutti gli altri assumono la carica di Segretario aggiunto.

Ad ognuno di essi potrà essere assegnata una delega specifica. Ad uno dei Segretari aggiunti verrà assegnata la delega all'amministrazione dell'Associazione.

Le decisioni all'interno della Giunta saranno assunte collegialmente. Ove se ne verificasse la

necessità, i segretari potranno decidere di procedere a votazione: in caso di parità la scelta sarà determinata dal Segretario regionale sentito il parere del Presidente dell'Associazione.

La Giunta esecutiva:

1. tutela gli interessi morali e materiali dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e dei singoli soci;

2. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio anche attraverso la creazione di speciali commissioni di lavoro;

3. assume il personale e ne disciplina l'attività secondo le necessità dell'Associazione, nei limiti del bilancio;

4. convoca, d'intesa con il Presidente dell'Associazione, il Consiglio e ne fissa l'Ordine del giorno;

5. compila il resoconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre annualmente al Consiglio; provvede alla riscossione delle quote e alle spese ordinarie, delibera le straordinarie, sorveglia l'impiego, la conservazione e l'incremento del patrimonio sociale curando l'aggiornamento dell'inventario;

6. provvede all'ammissione dei soci nelle categorie di cui all'art. 3 secondo le modalità previste dal regolamento; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento di soci al Collegio regionale dei probiviri;

7. esercita la facoltà di firma anche presso gli istituti bancari attraverso le persone del Segretario, del Segretario aggiunto con delega all'amministrazione e di un terzo Segretario aggiunto all'uopo designato con firme congiunte di almeno due di essi. Limitati poteri di firma potranno essere conferiti al personale dipendente per motivi di funzionalità degli uffici.

8. nomina i rappresentanti dell'Associazione nel collegio per la conciliazione delle controversie.

Le delibere della Giunta sono valide quando vengono assunte con la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

La Giunta può integrarsi con componenti del Consiglio o degli organi consultivi quali invitati alle sedute senza diritto di voto.

Art. 18

Dopo tre assenze ingiustificate consecutive un membro di giunta può essere considerato dimissionario. Il dimissionario sarà integrato con delibera del Consiglio.

Nell'attesa che ciò avvenga la Giunta può affidare temporaneamente ad un altro membro della Giunta stessa, scelto all'unanimità, una speciale delega per il disbrigo degli adempimenti di competenza del dimissionario.

INCOMPATIBILITA'

Art. 19

Al Presidente, al Segretario ed ai componenti della Giunta Esecutiva si applicano le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 41 dello Statuto federale;

Il Presidente, il Segretario ed i componenti la Giunta esecutiva non possono rivestire la carica di:

- a) membro del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti;
- b) Fiduciario regionale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (I.N.P.G.I.);
- c) Fiduciario regionale della Cassa Autonoma di Previdenza e Assistenza Integrativa dei Giornalisti (CASAGIT).

Nel caso che si verificasse una situazione in contrasto con tale norma, l'eletto a più cariche dovrà optare, entro quindici giorni, per una di esse. Trascorso tale termine in carenza di opzione, decade dalla carica associativa.

Capo VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20

Il Collegio dei probiviri si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

Fra gli effettivi quattro sono giornalisti professionali e uno giornalista collaboratore; tra i supplenti uno è giornalista professionale e uno collaboratore. Tutti sono eletti fra coloro che hanno almeno dieci anni di anzianità professionale.

Nella sua prima seduta il Collegio a scrutinio segreto elegge, tra i membri professionali, il suo Presidente.

Art. 21

Il Collegio dei probiviri si pronuncia su questioni di moralità e dignità professionale e di disciplina associativa che gli siano sottoposti; esperisce tentativi di amichevole composizione nelle vertenze tra i soci e può costituirsi in giuri d'onore qualora un socio ricorra ad esso per promuovere un giudizio.

Art. 22

Il Collegio dei probiviri ha la potestà di applicare le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) ammonizione;
- c) censura;
- d) sospensione dell'attività sociale;
- e) espulsione

Le sanzioni sono comunicate con lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione, che è tenuto a darne notizia all'interessato, con lettera raccomandata, entro cinque giorni dal ricevimento .

Il Collegio dei probiviri ha facoltà di chiedere alla Giunta esecutiva dell'Associazione che il suo lodo sia reso noto ai soci.

Art. 23

La censura viene applicata al socio che sia incorso già in più di un'ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto o colpevole, ovvero abbia commesso una mancanza di maggiore gravità.

Il provvedimento di sospensione non può essere superiore ai sei mesi.

Il provvedimento di espulsione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la permanenza del socio in seno all'Associazione.

Art. 24

Le dimissioni di un socio possono essere sottoposte all'esame del Collegio dei probiviri.

Art. 25

Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei probiviri entro il termine di trentacinque giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare o del lodo.

Il ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel caso di espulsione il ricorrente rimane sospeso dall'attività sociale fino al lodo definitivo.

Art. 26

La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Associazione.

Sarà considerato dimissionario il proboviro che senza giustificare il motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio, e sarà sostituito secondo le norme stabilite dall'art. 17 per il Consiglio.

Capo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27

Il Collegio dei revisori dei conti si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea: quattro professionali e uno collaboratore. Vengono anche eletti due membri supplenti, uno per categoria.

Il Collegio dei revisori dei conti, al quale sono devoluti i compiti previsti dal codice civile, esercita il controllo dei conti dell'Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili e procede all'esame dei bilanci sui quali redige annualmente una relazione da esporre al Consiglio.

Capo VIII

ORGANI CONSULTIVI

Art. 28

CONSULTA SINDACALE

La Consulta Sindacale è formata dai Comitati e Fiduciari di redazione in carica. La Consulta sindacale elegge nel proprio seno due giornalisti professionali designati a far parte, con voto deliberante, del Consiglio dell'Associazione.

La Consulta sindacale è presieduta dal Segretario o da un suo delegato.

Per tutti i problemi di carattere sindacale di maggior rilievo la Giunta è tenuta, salvo i casi di urgenza delle decisioni, a interpellare la Consulta sindacale.

CONSULTA DEI GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

La Consulta dei gruppi di specializzazione è formata dai responsabili regionali dei Gruppi di specializzazione costituiti secondo le norme dello statuto federale. Ha il compito di promuovere scambi di informazione sulle attività dei gruppi stessi e collaborare con gli organi direttivi dell'Associazione.

La Consulta dei Gruppi di specializzazione si riunisce, senza particolari formalità, su convocazione e sotto la presidenza del Segretario o di un suo delegato. Alle riunioni i responsabili regionali dei Gruppi possono delegare membri dei rispettivi organi direttivi.

COMITATI PROVINCIALI

E' facoltà dei giornalisti iscritti all'Associazione Ligure Giornalisti di costituire comitati provinciali con sede nelle città di Imperia, Savona e La Spezia. Coordinatori dei Comitati provinciali saranno i

giornalisti professionali delle rispettive provincie membri del Consiglio regionale che potranno essere affiancati da un massimo di 4 giornalisti professionali e 1 giornalista collaboratore nominati dall'assemblea degli iscritti al Comitato provinciale.

Capo IX

DEL BILANCIO PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29

Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti, e da ogni altra attività dell'Associazione nonché da qualsiasi altro bene mobile od immobile di cui l'Associazione abbia la legale proprietà anche se eventualmente non inventariato. Gli avanzi di amministrazione dovranno essere destinati esclusivamente a favore dell'attività associativa.

La Giunta Esecutiva per ciascun anno solare predisporrà un bilancio preventivo ed uno consuntivo che dovranno essere approvati dal Consiglio regionale rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 31 maggio dell'anno seguente a quello di riferimento. Il bilancio dell'Associazione è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione.

In particolare ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente dal rendiconto della gestione dovranno risultare:

- 1) le entrate ordinarie: le quote versate dai soci nella misura stabilita dal Consiglio regionale e gli eventuali contributi erogati da organismi di categoria in forza di accordi stipulati e/o norme contrattuali;
- 2) le entrate straordinarie
- 3) le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al personale nonché ogni eventuale altro onere inerente ed eventuale per il raggiungimento dei fini sociali.

Gli eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo X

DELLE ELEZIONI

Art. 30

Tutte le cariche sociali sono elettive. Per essere ammessi al voto i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote. Sono eleggibili i soci

professionali e collaboratori. A parità di voti risulterà eletto il collega con maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa varrà l'anzianità professionale e, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

Art. 31

Alle elezioni si procede nel modo seguente:

a) Si costituisce un Comitato elettorale designato dal Consiglio e composto di cinque membri, di cui tre giornalisti professionali e due collaboratori. Il Comitato elettorale si costituisce in Seggio elettorale con un Presidente, due Scrutatori effettivi e due supplenti. Il Presidente, eletto dal Comitato stesso tra i giornalisti professionali, designa gli Scrutatori effettivi e quelli supplenti;

b) Il Comitato provvede a svolgere tutte le operazioni preparatorie e quelle inerenti alle votazioni e allo scrutinio; proclama gli eletti; giudica su eventuali ricorsi in materia elettorale presentati dai soci entro cinque giorni dalla proclamazione, con l'obbligo di esprimere suo giudizio entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso. Contro le deliberazioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro cinque giorni all'assemblea straordinaria dei soci. Questa deve essere convocata dal Presidente entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

c) Le votazioni si svolgono nell'arco di due giorni e con orari stabiliti dal Consiglio. Possono essere istituiti seggi staccati nelle provincie e in altre località dove si ritenga possa affluire un congruo numero di votanti. La Giunta provvede a predisporre gli elenchi degli elettori per ogni singolo seggio. Tali elenchi sono suscettibili di controllo ed eventuali modifiche motivate da parte del Comitato elettorale.

d) Ogni votante può indicare nella scheda un numero massimo di voti pari all'80% arrotondato per difetto del numero di Consiglieri, Probiviri (effettivi e supplenti), Revisori (effettivi e supplenti) da eleggere per la propria categoria. Per i Probiviri e i Revisori vengono proclamati eletti come effettivi coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, come supplenti, coloro i quali immediatamente li seguono nella graduatoria.

Capo XI

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 32

L'Associazione potrà addivenire al suo scioglimento su delibera dell'Assemblea dei soci; dello scioglimento sarà data immediata comunicazione alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Tale delibera sarà statutariamente valida se per referendum otterrà i voti di almeno i quattro quinti di ciascuna delle due categorie dei professionali e dei collaboratori.

Hanno diritto di voto in tal caso soltanto coloro che alla data del referendum saranno in regola con il versamento delle quote sociali.

Le eventuali attività patrimoniali saranno obbligatoriamente devolute ad altro organismo assistenziale o professionale di categoria o ai fini di pubblica utilità udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono lo Statuto e le norme sancite dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Art. 34

Le norme di attuazione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio regionale con la maggioranza dei 3/5 dei presenti

Art. 35

In fase di prima applicazione delle norme di cui all'art. 3 verrà concesso un tempo ragionevole e comunque non inferiore ad un mese per consentire l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionali dei pubblicisti che ne faranno richiesta.

Le prossime elezioni degli organi sociali si svolgeranno in base alle norme del presente statuto